



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI (del 14 aprile 2026)

RM 2102/19.01.2026

Il **Municipio di Vacallo** richiamati,

- la Legge sui cani (Lcani) del 19.02.2008 e relativo Regolamento (Rcani) del 30 dicembre 2025;
- l'articolo 107, 145, 192 LOC e 23, 24, 25 RALOC;
- l' art.44 del Regolamento comunale del 28 giugno 2002;

o r d i n a:

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.

Art. 2

Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa sia abitualmente, sia occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo fissato dal Consiglio di Stato. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale, la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3

Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4

Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali, sia cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5

Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Canini in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6

Struttura di detenzione

Il Municipio verifica, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati, la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge.

Art. 7

**Canini pericolosi
Definizione e obblighi**

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8

Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9

Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, ma solo durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10

Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11

Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati, gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Canì affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 12

Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13

Canì incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14

Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati designata dal Cantone entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15

Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr.20'000.-.

²Per le infrazioni punite con multa disciplinare vale quanto previsto dall'art. 22 LCani e dall'art. 25 RCani, nonché gli importi indicati nel relativo allegato RCani.

³Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 16

Tasse

¹In conformità con i disposti dell'art. 4 della Legge cantonale sui cani il Comune preleva una tassa annuale di Fr. 115.-- per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Vacallo.

²Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4a della Legge sui cani.

Art. 17

Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 18

Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 19

Modalità di riscossione

¹Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

²Contro l'emissione della tassa è data facoltà di reclamo, in forma scritta, al Municipio, entro il termine di 15 giorni.

³Le decisioni sono parificate ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁴Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di Fr. 20.-.

Art. 20

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 21

Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale sui cani del 19 maggio 2014

Art. 22

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio
Il Sindaco
Marco Rizza
Il Segretario
Roberto Borrelli



Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 14 aprile 2026 al 15 maggio 2026.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro il periodo di pubblicazione